# REGOLAMENTO (CEE) N. 1794/76 DEL CONSIGLIO

**del 20 luglio 1976**

**che deroga al regolamento (CEE) n. 155/71 relativo alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2), in particolare l'articolo 19, secondo comma,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in base all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 155/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971, relativo alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve (4), l'importo della restituzione alla produzione è pari alla media aritmetica dell'elemento mobile dei prelievi applicati all'importazione degli oli d'oliva raffinati ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 601/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale (5), e il regolamento (CEE) n. 602/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato ellenico (6), stabiliscono che, ove ricorrano determinati presupposti, i prelievi all'esportazione sono fissati tramite bando di gara ;

considerando che, in caso di applicazione di tale procedura, la Commissione fissa un prelievo minimo all'importazione per gli oli d'oliva raffinati ; che, in tal caso, occorre derogare all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 155/71, disponendo che la restituzione alla produzione venga fissata in base ai prelievi minimi determinati dalla Commissione nell'ambito della procedura suddetta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 155/71, ove si ricorra alla procedura di gara menzionata all'articolo 2 dei regolamenti (CEE) nn. 601/76 e 602/76, la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di conserve di pesce di cui alle sottovoci 16.04 B, C, D, E, F e G e di conserve di ortaggi di cui alla voce 20.02 della tariffa doganale comune viene fissata dalla Commissione in base ai prelievi minimi determinati nell'ambito della procedura stessa per gli oli di cui alla sottovoce 15.07 A I a) della tariffa doganale comune.

2. La Commissione fissa la restituzione alla produzione, a norma del paragrafo 1, per la prima volta alla scadenza di una restituzione fissata conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 155/71, a condizione che siano stati fissati almeno due prelievi minimi.

La restituzione alla produzione è fissata per due mesi.

3. Qualora sia deciso di porre termine alla procedura di gara, la Commissione fissa la restituzione alla produzione, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 155/71, alla scadenza del periodo durante il quale la restituzione alla produzione è stata stabilita conformemente al presente regolamento e a decorrere dal momento in cui sono stati fissati almeno otto prelievi conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 22 del 28. 1. 1971, pag. 5.
(5) GU n. L 72 del 28. 3. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 72 del 28. 3. 1976, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1976.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A.P.L.M.M. van der STEE